

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6436 del 07/12/2018
Oggetto	DITTA VRD 22 SRL. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA - EX D. LGS. 387/2003 - PER AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE, LOCALIZZATO IN STRADA SANTA VITTORIA, TRAVERSA VIA CARPANETO, IN COMUNE DI CADEO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6661 del 06/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA VRD 22 SRL. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA – EX D. LGS. 387/2003 - PER AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE, LOCALIZZATO IN STRADA SANTA VITTORIA, TRAVERSA VIA CARPANETO, IN COMUNE DI CADEO (PC).

LA DIRIGENTE

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visto in particolare quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II (Funzioni in materia di Ambiente ed Energia. Agenzia per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna) e all'art. 69 "Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso" della sopra citata L.R. 13/2015;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 117 del 2/11/2017 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 che:
- prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 22.2.1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"

Dato atto che:

- la Provincia di Piacenza, con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 7.6.2011, modificata con Determinazioni Dirigenziali nn. 2146 del 14.10.2011 e 284 del 15.2.2012, ha rilasciato alla ditta "TERRANUOVA S.R.L." (C.F. 03750740163) l'autorizzazione - ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 999,00 kWp, da realizzarsi su terreno agricolo sito nel Comune di Cadeo, censito al foglio 24 mappali 52 e 53 del Nuovo Catasto Terreni. Detta autorizzazione ha una validità di 25 anni;
- la medesima Ditta, in data 4/8/2016, ha richiesto al Comune di Cadeo (PC) l'avvio della P.A.S. - ex art. 6 del D. Lgs. 28/2011 - per le seguenti modifiche non sostanziali intervenute in fase di realizzazione dell'impianto:
 - adeguamenti non sostanziali riguardanti i moduli installati;
 - adeguamenti non sostanziali riguardanti il layout d'impianto;
 - adeguamenti non sostanziali riguardanti le dimensioni delle cabine elettriche;
- Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza con Determinazione n. DET-AMB-2017-1693 del 30.3.2017 ha confermato in capo alla ditta "VRD 22 s.r.l." l'autorizzazione di cui sopra, successivamente modificata (indicazione sede legale) con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4499 del 25.8.2017;
- la Regione con Determinazione Dirigenziale n. 13408 del 20/08/2018 ha escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE, LOCALIZZATO IN VIA Strada Santa Vittoria - TRAVERSA VIA Carpaneto - in Comune di Cadeo (PC)" proposto dalla Ditta VRD 22 s.r.l., dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) durante l'attività di cantiere si dovrà provvedere alla bagnatura, qualora necessario, dei luoghi soggetti al passaggio dei mezzi d'opera e dei cumuli di materiale (inerti e terre e rocce da scavo) soggetti all'azione del vento;
 - b) in relazione al previsto spostamento del cancello di ingresso dovrà essere realizzata la protezione visiva vegetale di spessore e altezza adeguati, in continuità con quella già presente lungo il perimetro della recinzione;

Vista l'istanza presentata in data 18/9/2018, acquisita al protocollo di Arpae con n. PGPG/2018/14537 del 19/9/2018, con cui il rappresentante legale della ditta VRD 22 srl ha richiesto la modifica della sopra richiamata autorizzazione unica, per la realizzazione del progetto di ampliamento ed efficientamento dell'impianto;

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica ...";

Atteso che la realizzazione del progetto prevede:

- un intervento di efficientamento con la sostituzione di 3.213 moduli esistenti in silicio policristallino da 205 Wp con 3.097 moduli nuovi in silicio monocristallino di potenza 310Wp. Una parte dei moduli esistenti, pari a 1445 moduli, verranno recuperati e riposizionati in campo per la realizzazione di una sezione non incentivata dell'impianto;
- la realizzazione, per la nuova sezione, di una nuova cabina di trasformazione all'interno della quale saranno collocate le apparecchiature necessarie al funzionamento della stessa; la collocazione della nuova cabina in prossimità ai locali esistenti renderà necessario lo spostamento del cancello di ingresso all'area di alcuni metri rispetto alla posizione attuale;

- un aumento di potenza dagli attuali 954,8 kW a 1.256,27 kW;
- le sezioni saranno quindi le seguenti:

sezione incentivata	P=960,07 kW
sezione non incentivata	P=296,20 kW
Potenza nominale complessiva	P=1.256,27 kW

I titoli richiesti nell'ambito dell'autorizzazione unica sono i seguenti:

- a) permesso di costruire (DPR 380/01 e LR 15/13).

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra la SAC dell'Arpae di Piacenza, con nota n. 16279 di prot. del 15.10.2018, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del presente provvedimento di modifica ed ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, ex art. 14 L. 241/1990, convocando la riunione per il giorno 23/10/2018;
- al termine della riunione, a seguito dell'esposizione del progetto, di alcuni chiarimenti forniti dal proponente e dell'acquisizione dei pareri positivi di seguito elencati, la conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio del presente provvedimento di modifica, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni indicate nel successivo dispositivo;

Preso atto dei seguenti assensi/comunicazioni relativi alla realizzazione delle opere in progetto:

- il rappresentante del Comune di Cadeo e la rappresentante del CTR Radiazioni non ionizzanti (CEM) di ARPAE hanno espresso parere favorevole nell'ambito della riunione di conferenza di servizi;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha comunicato, con nota del 19/10/2018 prot. 12671, che non è necessaria l'acquisizione di un parere di competenza per l'intervento in argomento;
- il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Ispettorato territoriale Emilia-Romagna, con nota del 17/10/2018 prot. 172507, ha richiamato il nulla osta già rilasciato in data 22/4/2011, da ritenersi attualmente valido fatte salve varianti al tracciato della linea elettrica. Il proponente ha attestato che non sono previste varianti;
- il Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture, con nota del 15/11/2018 prot. 36840, ha comunicato di non ravvisare impedimenti o contrasti di competenza;
- il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con note del 25/9/2018 n. 5386 di prot. e del 15/10/2018 n. 5953 di prot., ribadite con nota del 23/10/2018 n. 6181 di prot., ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

Considerato che, con riferimento alla mancata partecipazione alla riunione di c.d.s. o alla mancata espressione di pareri/nulla osta/assensi comunque denominati da parte degli altri Enti convocati, ai sensi dell'art. 14 – ter c. 7 della L. 241/1990 *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ..."* non avendo rappresentato motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

Dato atto che la Ditta proponente ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae;

Verificato, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la conferenza di servizi appositamente indetta, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della

L.R. n. 26/2004, della modifica dell'autorizzazione unica per la realizzazione del progetto di ampliamento ed efficientamento dell'impianto indicato in oggetto;

Dato atto che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

- titolo edilizio per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto;

Vista la documentazione agli atti ed in particolare le dichiarazioni ed attestazioni fornite dalla Ditta proponente;

Visto inoltre il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte, che sussistono le condizioni per il rilascio della modifica dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto indicato in oggetto

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **approvare**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, il progetto presentato dalla Ditta **VRD 22 SRL**, avente sede in Comune di Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1 (C.F. 03750740163), relativo alla realizzazione dell'ampliamento ed efficientamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ubicato su terreno agricolo sito nel Comune di Cadeo, censito al foglio 24 mappali 52 e 53 del Nuovo Catasto Terreni;
2. **modificare** come segue, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, l'autorizzazione unica rilasciata alla Ditta VRD 22 SRL con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1131 del 7.6.2011, modificata con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Piacenza nn. 2146 del 14.10.2011 e 284 del 15.2.2012 e con Determinazioni Dirigenziali di Arpae nn. DET-AMB-2017-1693 del 30.3.2017 e DET-AMB-2017-4499 del 25.8.2017:

- la potenza dell'impianto indicata al punto a) della D.D. 1131/2011 viene sostituita con 1.256,27 kW così suddivisa:

sezione incentivata	P=960,07 kW
sezione non incentivata	P=296,20 kW
Potenza nominale complessiva	P=1.256,27 kW

- le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono le seguenti:
 1. tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all'interno della presente procedura;
 2. i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo e conclusi entro 36 mesi dal medesimo termine;
 3. dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione al Comune interessato, ad Arpae ed all'AUSL;
 4. durante l'attività di cantiere si dovrà provvedere alla bagnatura, qualora necessario, dei luoghi soggetti al passaggio dei mezzi d'opera e dei cumuli di materiale (inerti e terre e rocce da scavo) soggetti all'azione del vento;
 5. in relazione al previsto spostamento del cancello di ingresso dovrà essere realizzata la protezione visiva vegetale di spessore e altezza adeguati, in continuità con quella già prescritta con DD n. 1131 del 07/06/2011, lungo il perimetro della recinzione; gli interventi di mitigazione dovranno essere realizzati entro la data di fine lavori;

6. deve essere assicurata un'adeguata manutenzione programmata nel tempo della protezione visiva vegetale (nuova ed in essere), al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento delle essenze, provvedendo alla sostituzione degli eventuali esemplari disseccati;
 7. la messa in esercizio dell'impianto deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità (ove necessario) o dalla verifica di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato da espletarsi a cura del Comune interessato;
 8. alla fine della prevista vita tecnica dell'impianto, attualmente fissata in 25 anni dalla D. D. n. 1131 del 07/06/2011, deve essere attuato il ripristino dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico e delle opere accessorie fino all'impianto di rete nel rispetto delle previsioni progettuali e delle vigenti normative ambientali, edilizie, urbanistiche e di sicurezza;
 9. deve essere rispettato quanto disposto dagli artt. 20 comma 1 e 90 comma 1 del D. Lgs. 42/2004;
 10. prima dell'inizio lavori deve essere presentata ad Arpae un aggiornamento della garanzia fideiussoria già depositata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, calcolata sulla base del piano di dismissione finale al termine della vita utile dell'impianto così come modificato;
 11. i pali di illuminazione/videosorveglianza devono avere un'altezza non superiore a 4 m;
 12. le opere non devono interferire con beni o diritti di terzi, ivi incluse le servitù militari;
3. **dare atto** che per le parti non variate con il presente provvedimento rimane confermato quanto stabilito con le Determinazioni Dirigenziali sopra richiamate. In particolare rimane invariata la data di validità dell'autorizzazione unica indicata al punto b) della D.D. 1131/2011;
 4. **dare atto** inoltre che il presente provvedimento sostituisce il titolo edilizio necessario per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto in oggetto;
 5. **fare riserva** di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
 6. **rendere noto** che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
 7. **trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 8. **dare atto** infine che il presente provvedimento:
 - non richiede impegno di spesa;
 - è conforme alle direttive assegnate.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.